

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento

DIRITTO ANNUALE ANNO 2005

DOVUTO DALLE IMPRESE ISCRITTE O ANNOTATE NEL REGISTRO
DI CUI ALL'ART. 8 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1993, N. 580
Decreto Ministeriale 23 marzo 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2005

Forma giuridica	Sezione speciale		Sezione Ordinaria	
	Sede	Unità locale	Sede	Unità locale
	Euro	Euro	Euro	Euro
Imprese individuali	80,00	16,00	93,00	19,00
Società cooperative			93,00	19,00
Consorzi			93,00	19,00
Società di persone			170,00	34,00
Società semplici agricole	80,00	16,00		
Società semplici non agricole	144,00	29,00		
Società di capitali (classi di fatturato *)	minimo		373,00	75,00
Società consortili a r.l. (classi di fatturato *)	minimo		373,00	75,00
Unità locali di imprese estere di cui all'art. 9, comma 2 punto b), del DPR 7.12.1995, n. 581		110,00		110,00
Sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero		110,00		110,00
Società di cui al comma 2, dell'art. 16 del d.lsg. n. 96 del 2 febbraio 2001	170,00	34,00		

(*) Classi di fatturato		Sede	Unità locale
da € 0,00 a € 516.456,00		373,00	75,00
da € 516.456,00 a € 2.582.284,00		0,0070%	20% della sede (massimo € 120,00)
da € 2.582.284,00 a € 51.645.689,00		0,0015%	20% della sede (massimo € 120,00)
oltre € 51.645.689,00		0,0005% fino ad un massimo di euro 77.500,00	20% della sede (massimo € 120,00)

(*) Nel caso in cui **gli importi** derivanti dall'applicazione delle aliquote per scaglioni di fatturato di cui sopra **siano superiori all'importo dovuto per l'anno 2004** le imprese sono tenute a versare lo stesso importo dell'anno 2004. Le imprese sono tenute, invece, a versare l'importo derivante dalle aliquote di cui sopra, nel caso in cui lo stesso importo sia inferiore a quanto dovuto nel 2004.

Il decreto del diritto annuale 2005 all'art. 4 stabilisce che **le nuove imprese iscritte o annotate nel corso dell'anno 2005 e dopo l'entrata in vigore del decreto, sono tenute al versamento dei diritti annuali** tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione/annotazione.

Si rammenta che in base all'art. 24 comma 35 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'omesso o il parziale pagamento del diritto annuale, comporta il blocco della certificazione camerale, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 18 comma 3 Legge 580/93.

CCIAA che hanno applicato la maggiorazione (art. 18 Legge 580/1993)		
C.C.I.A.A.	Sezione ordinaria	Sezione speciale
Cagliari (CA)	20%	20%
Firenze (FI)	20%	20%
Gorizia (GO)	20%	20%
La Spezia (SP)	17,50%	17,50%
Livorno (LI)	20%	20%
Messina (ME)	20%	20%
Mantova (MN)	20%	20%
Massa Carrara (MS)	20%	20%
Pisa (PI)	20%	20%
Prato (PO)	10%	10%
Ravenna (RA)	20%	20%
Reggio Calabria (RC)	20%	20%
Rimini (RN)	20%	20%
Siena (SI)	10%	10%
Vercelli (VC)	12%	12%
Verona (VR)	15%	15%